CAMERA DEI DEPUTATI N. 3124-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **LUIGI GRILLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

Presentato il 26 agosto 1988

—

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico

Presentata alla Presidenza il 22 febbraio 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le ragioni di grande portata politica e istituzionale che hanno ispirato l'iniziativa del Governo di presentare il disegno di legge di cui ci occupiamo, che reca « disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico ».

In realtà il disegno di legge va ben oltre l'indicazione contenuta nel suo titolo. Esso propone infatti la trasformazione delle strutture bancarie pubbliche in società per azioni, l'arricchimento degli strumenti utilizzabili per le concentrazioni, la disciplina del controllo sui gruppi bancari.

È unanime il convincimento che siano questi i temi centrali nel processo di ammodernamento della struttura finanziaria del nostro Paese e della legislazione che la riguarda.

Il processo è già in atto, ma occorre convenire che esso va faticosamente realizzandosi in assenza di un adeguato qua-

dro normativo che ne agevoli il perfezionamento e ne accerti, in un quadro di trasparenza, la rispondenza delle operazioni progettate alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Non sfugge a nessuno che il settore bancario pubblico sembra risentire maggiormente dell'inadeguatezza delle norme, dell'arcaicità delle sue strutture organizzative, degli anacronistici impedimenti che si frappongono ancora all'aggregazione di imprese per il fatto della loro appartenenza a categorie giuridiche distinte. Sotto questo profilo le innovazioni contenute nel presente disegno di legge si propongono proprio di rendere più efficiente la presenza pubblica nel nostro apparato creditizio.

Del resto sono note le scadenze che abbiamo da onorare in sede comunitaria. Fra poco più di un anno si completerà la liberalizzazione dei movimenti di capitale a breve, ultima fase di quella valutaria; entro meno di quattro anni si dovrà attuare anche in Italia la libertà di stabilimento per le banche CEE.

Con l'attuazione delle direttive CEE il mercato finanziario europeo sarà trasformato attraverso una serie di fasi evolutive.

Il modello di banca che si affermerà sarà quello dell'istituto di credito che non si limiterà alla tradizionale funzione intermediatrice fra il pubblico dei risparmiatori e quello dei fruitori del credito, ma che estenderà la propria operatività sino a includere in essa una variegata quanto più completa gamma di servizi.

L'intero paesaggio bancario è così destinato a cambiare. Le peculiarità e specializzazioni sono destinate a ridursi.

L'apertura internazionale non coinvolgerà più, come in passato, soltanto le grandi banche, ma anche gli istituti di media e minore dimensione.

Tali esigenze per il vero furono già ampiamente riconosciute dall'indagine parlamentare sull'evoluzione del sistema e dell'ordinamento bancario e finanziario. Nel documento definitivo predisposto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati si sottolineava infatti come fossero « emerse con evidenza le necessità di riforma del nostro sistema finanziario » e ancora che le problematiche identificate « non possono non richiedere una sistemazione legislativa, ancorché già affrontate e gestite in via amministrativa dalla Banca d'Italia, data l'autonomia e le prerogative di cui gode ».

Se questo è vero, allora si spiega l'urgenza che il provvedimento di cui si parla trovi una definitiva sistemazione legislativa. Sono infatti rilevanti le necessità del sistema bancario in materia di:

razionalizzazione del sistema stesso da realizzarsi tramite sia il riordinamento degli enti pubblici creditizi, sia le fusioni e le incorporazioni;

adeguamento dei mezzi patrimoniali ai *ratios* della Banca d'Italia;

diversificazione dell'attività creditizia mediante la ridefinizione delle specializzazioni funzionali;

aumento dell'efficienza allocativa nell'azione degli intermediari.

Riguardo al primo punto, è noto come le caratteristiche giuridiche delle diverse categorie rendano estremamente difficoltose le fusioni. Nella revisione dell'ordinamento che il disegno di legge propone, la forma della società per azioni viene indicata quale modello di riferimento per la trasformazione della natura giuridica degli enti pubblici creditizi. S'intendono così porre le premesse per la realizzazione dei processi di concentrazione.

Scorporo dell'azienda bancaria dall'ente pubblico ovvero trasformazione dello stesso – ove possibile – e modulo del gruppo plurifunzionale costituiscono le direzioni lungo le quali, secondo il decreto-legge 3124, gli intermediari bancari possono riorganizzare, integrare e articolare le proprie attività, adeguando l'aspetto funzionale agli obiettivi prefissati.

Riguardo invece al secondo punto, sulla base delle rilevazioni della B.I. sull'adeguatezza del patrimonio rispetto ai coefficienti minimi obbligatori, il gruppo delle banche deficitarie, alla fine del 1987, denunciava un *deficit* pari a 2.480

miliardi, di cui 1.860, pari al 75 per cento, concentrati nell'ambito delle banche maggiori, grandi e medie.

Il disegno di legge, che nella sua versione emendata prevede, per il 1990-1994, il versamento di 1.800 miliardi in favore degli istituti di credito di diritto pubblico, può in via diretta contribuire in misura notevole a superare le situazioni di più grave sottocapitalizzazione. Né minore è l'incentivo indiretto, tramite cioè la trasformazione degli enti pubblici creditizi; per le aziende bancarie trasformate in società per azioni si realizza infatti la possibilità di ricorrere sia al mercato, sia alle fusioni con altre unità con eccedenza di capitali, così da poter potenzialmente porre rimedio alle posizioni di più evidente problematicità.

Questa soluzione appare particolarmente auspicabile per le Casse di Risparmio.

Opportune operazioni di aggregazione paiono auspicabili per prevenire che le aziende più deboli ed operanti su mercati locali suscettibili di essere più pesantemente interessati dalla concorrenza cadano in situazioni di crisi.

Per quanto riguarda gli altri rilevanti aspetti in precedenza menzionati (ridefinizione delle specializzazioni funzionali e aumento dell'efficienza allocativa) si tratta di incentivare, come già sottolineato in sede di presentazione del disegno di legge, « processi di riorganizzazione che possano dar vita a formule organizzative complesse nelle quali più unità aziendali si aggregano in gruppi plurifunzionali conservando propria autonomia operativa pur nell'ambito di una direzione strategica unitaria », con l'obiettivo per i soggetti coinvolti di « integrare ed articolare le proprie attività, adeguando l'assetto funzionale agli obiettivi prefissati ».

Con queste premesse è necessario dar conto del dibattito svolto in commissione e nel Comitato ristretto. Dibattito che ha consentito di emendare in più parti il testo originario del disegno di legge 3124 fino a proporre in aula un articolato che – è opinione del relatore – sembra rispondere meglio alle esigenze future del sistema.

In questi mesi di intenso lavoro la commissione ed il comitato ristretto, attraverso varie audizioni, si sono avvalsi, del parere qualificato di operatori bancari pubblici e privati, hanno fatto tesoro delle riflessioni del Governatore della Banca d'Italia, hanno registrato il contributo delle organizzazioni sindacali interpellate; quest'ultime sui temi della previdenza e dell'organizzazione del lavoro bancario nell'ottica del gruppo plurifunzionale.

Dal confronto che ne è scaturito è uscita confermata la validità delle linee ispiratrici del disegno di legge presentato dal Governo, anche se in alcune parti e su temi di indubbio valore, sono state introdotte modifiche che meritano di essere sottolineate.

Ci si riferisce all'allargamento alle banche private per quanto riguarda i soggetti beneficiari della neutralità fiscale e delle agevolazioni; alla definizione delle questioni previdenziali per i dipendenti delle banche pubbliche dotate di fondi in regime esclusivo o esonerato; alla migliore e più articolata configurazione nel testo legislativo del gruppo creditizio; alla tanto discussa scelta del controllo pubblico della maggioranza azionaria delle future SpA; alla procedura individuata in caso di rinnovo del mandato in capo a un ente pubblico; alla puntualizzazione in ordine alla quantificazione dei benefici fiscali per le operazioni di fusione.

Per quanto riguarda il primo punto, è parso opportuno far rientrare anche le banche private tra i soggetti protagonisti nella considerazione che il provvedimento di legge ha per obiettivo quello di rendere il sistema bancario più efficiente e più razionalmente organizzato.

In buona sostanza cioè, la commissione si è fatta carico di considerare che anche le banche private dovranno riorganizzarsi e ristrutturarsi se vogliono reggere l'urto della concorrenza straniera e, ancora, se vogliono riaffermare la loro

posizione in un mercato che sarà certamente più competitivo.

Se la sfida è globale e investe il sistema bancario in quanto tale, non si vede perché una parte significativa del sistema debba essere ignorata da un provvedimento legislativo che ha l'ambizione di essere lo strumento attraverso il quale si riorganizza, si ristruttura e si modernizza il sistema stesso.

Con riguardo alle questioni previdenziali, ricordo ai colleghi che non è stato facile individuare una soluzione che, nel rispetto dei diritti acquisiti, fosse rispettosa delle esigenze delle banche interessate, dell'INPS, del Tesoro, dei dipendenti delle aziende stesse.

La formulazione dell'articolo 3, nel testo approvato dalla commissione obbliga l'iscrizione all'INPS di tutti i dipendenti degli enti creditizi pubblici indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di riorganizzazione; ipotizza di trasformare gli attuali fondi pensione, esistenti presso le dieci banche interessate, in fondi integrativi gestiti con criteri di continuità (quindi con la presenza di rappresentanze sindacali negli organi di amministrazione); impegna il Governo a sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative prima di dare corso ai provvedimenti delegati.

Una soluzione equilibrata quindi che ha il pregio di garantire, in un regime di continuità, posizioni e diritti acquisiti senza richiedere costi aggiuntivi.

I lineamenti del gruppo creditizio e i relativi controlli da parte della vigilanza sono stati poi sviluppati ed esplicitati assai meglio rispetto all'originaria stesura del disegno di legge.

In particolare, anche a seguito di appropriate osservazioni emerse in sede di dibattito, ci si è sforzati di precisare ancora di più i contenuti della delega al Governo definendo così nella norma approvata il significato del gruppo, i poteri della capogruppo, il controllo di merito sull'attività delle società appartenenti al gruppo.

Un intenso dibattito si è sviluppato in merito al delicato problema del controllo pubblico sul capitale delle nuove società per azioni che nasceranno dalla riorganizzazione delle banche pubbliche.

L'approfondimento si è dimostrato proficuo. Esso ha consentito di chiarire i termini del problema, di cogliere in ciascuna delle posizioni inizialmente contrapposte le esigenze meritevoli di tutela e di far armonicamente confluire le diverse proposte in una soluzione equilibrata, indubbiamente positiva per lo sviluppo del sistema bancario.

Il principio che la maggioranza delle azioni deve restare in mano pubblica è solennemente enunciato. Al controllo pubblico non si è tuttavia attribuito un carattere dogmatico, nella consapevolezza della necessità di tener conto fin d'ora delle variegate esigenze di evoluzione delle strutture bancarie che potranno presentarsi nella fase di avvio di un processo di riorganizzazione interna e internazionale, che si preannuncia di portata storica.

La soluzione concordata consiste nella possibilità di consentire la riduzione della presenza pubblica sotto la soglia del 51 per cento del capitale in via eccezionale, per fini di pubblico interesse e solo al ricorrere di una delle ipotesi espressamente elencate nella legge.

È inoltre previsto che le operazioni siano sottoposte ad un attento esame, sia tecnico che politico, demandato rispettivamente alla Banca d'Italia – incaricata di provvedere all'istruttoria nella veste di interlocutore istituzionale degli operatori – al Parlamento e quindi al Governo per l'approvazione.

L'obbligo di inserire negli statuti delle società per azioni apposite clausole destinate ad impedire l'acquisizione di posizioni dominanti da parte di soggetti o gruppi non bancari è tale da soddisfare la sentita esigenza di separatezza tra banca e industria rivolta a tutelare l'indipendenza degli enti creditizi.

Di rilievo appare pure l'innovazione introdotta a proposito del rinnovo dei mandati di presidente e vice presidente di una banca pubblica.

Si è introdotta la regola che obbliga il Governo a presentare alle Commissioni parlamentari, assieme alla proposta sul nome, una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente nel periodo di durata del mandato scaduto; con ciò volendo mettere le commissioni parlamentari nella condizione di giudicare con dati oggettivi i risultati di una gestione riferita a quella determinata banca.

Intervenendo sul Testo Unico delle Casse di Risparmio, si è operato in modo da conferire alle assemblee delle Casse costituite in forma associativa una composizione meno corporativa, più aderente alla realtà socio-economica delle zone ove le stesse operano.

Occorre da ultimo ricordare la più puntuale e articolata scritturazione della norma concernente la neutralità fiscale per gli scorpori e le agevolazioni fiscali per le fusioni.

Oltre ad estendere la neutralità fiscale e le agevolazioni alle banche private la norma approvata è stata scritta in modo da rendere ancora più comprensibile che l'1,2 per cento di accantonamenti che si potranno effettuare in esenzione fiscale in caso di fusione tra banche, è da considerare come percentuale globale nell'arco dei cinque anni previsti dalla norma.

Sulla base di queste premesse si passa ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. Allo scopo di superare gli anacronistici impedimenti di legge che si frappongono all'effettuazione di talune fusioni tra categorie giuridiche eterogenee di intermediari, il primo comma dell'articolo 1 consente a tutti gli enti creditizi pubblici di fondersi con altri enti creditizi di qualsiasi natura, sempreché dall'operazione complessiva – che può essere articolata in più fasi – risulti una società per azioni esercente il credito. Resta comunque ferma la validità del principio di specializzazione temporale che distingue nel nostro ordinamento gli intermediari a breve da quelli a medio e lungo termine.

La medesima norma consente altresì agli enti creditizi pubblici di trasformarsi, mutando l'attuale forma giuridica in quella di società per azioni.

Il secondo comma dell'articolo 1 dispone l'applicazione delle norme fiscali contenute nel successivo articolo 7 alle operazioni di fusione e di trasformazione effettuate ai sensi del primo comma, nonché alle operazioni con cui gli enti creditizi pubblici decidano di conferire l'azienda in una o più società per azioni. La veste di conferitaria può essere assunta solo da società per azioni da costituire appositamente ovvero già autorizzate all'esercizio dell'attività creditizia. Per ragioni di continuità è previsto che l'oggetto di dette società dovrà ricomprendere l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa.

Il terzo comma della norma in commento individua gli organi interni e le autorità creditizie competenti, rispettivamente, a deliberare e ad approvare le operazioni indicate nei commi precedenti. Ai fini del rilascio dell'approvazione, il Ministro del tesoro ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio dovranno accertare la rispondenza delle operazioni deliberate alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Rispetto al testo del disegno di legge 3124 gli emendamenti proposti: consentono l'applicazione delle norme a tutti gli enti creditizi pubblici (la precedente elencazione non comprendeva, ad esempio, la Banca Nazionale delle Comunicazioni, l'ICCRI, i Monti di credito su pegno di 2ª categoria ecc); evitano l'equivoco che le operazioni di riorganizzazione possano effettuarsi solo entro il termine previsto per l'applicazione dello speciale trattamento fiscale e ne disciplinano permanentemente le modalità sul piano del diritto sostanziale modificando (fusioni, trasformazioni) ovvero integrando (conferimenti) le disposizioni di legge vigenti; attribuiscono, per affinità di materia, la competenza a deliberare le operazioni di ristrutturazione ai medesimi organi interni competanti per le modifiche statutarie.

Articolo 2. Considerata la complessità tecnica e giuridica che caratterizza le

operazioni di ristrutturazione, l'articolo 2 delega il Governo ad emanare le norme occorrenti per la concreta attuazione delle stesse.

In particolare, alle norme delegate è demandato il compito di:

a) consentire che i conferimenti d'azienda possano avvenire anche con gradualità e con l'eventuale mantenimento di residue attività presso l'ente conferente; stabilire le modalità per la prosecuzione, anche provvisoria, dell'intera attività svolta dall'ente conferente o trasformato da parte delle società per azioni di cui all'articolo 1;

b) regolare la trasformazione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi pubblici, prevedendo che le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possano emettere entro determinati limiti azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 216 del 1974;

c) disciplinare l'attività degli enti che residuano dopo lo scorporo dell'azienda bancaria. Ferma restando la regolamentazione vigente in materia di organizzazione, à previsto che i nuovi statuti individuino l'oggetto sociale degli enti nella gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e il loro scopo in finalità ispirate a quelle della fondazione originaria. Gli statuti inoltre dovranno stabilire limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, subordinando all'approvazione del CICR la cessione di azioni della società conferitaria che comporti la perdita del controllo da parte della fondazione conferente;

d) introdurre una autonoma disciplina – già ampiamente illustrata nella prima parte di questa relazione – volta ad affermare il principio della permanenza delle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione nell'ambito del controllo pubblico, prevedendo peraltro che, in casi eccezionali e nel rispetto di determinate condizioni, detto controllo possa venir meno in virtù di uno speciale regime autorizzatorio; in particolare l'autorizzazione è subordinata alla presenza di norme statutarie che impediscano a soggetti non bancari di condizionare l'autonomia dell'ente creditizio;

e) prevedere particolari procedure a garanzia delle operazioni di vendita delle azioni delle società di cui all'articolo 1. Occorrerà distinguere tra le cessioni di pacchetti azionari volte a creare collegamenti con istituzioni creditizie o finanziarie e le vendite al pubblico, che dovranno avvenire per offerta pubblica di vendita; per tutte dovranno essere garantite trasparenza e congruità.

Rispetto al testo del disegno di legge 3124 risultano puntualizzati i princìpi e i criteri direttivi cui si dovranno ispirare i decreti delegati in tema di disciplina degli enti che abbiano effettuato il conferimento d'azienda. È stato inoltre introdotto il principio del controllo pubblico sulla proprietà delle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1.

Con l'inserimento di un secondo comma il Governo è stato altresì delegato ad emanare norme che, integrando il testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni, conferiscano all'assemblea delle Casse di risparmio-associazioni una composizione maggiormente rappresentativa della realtà sociale, culturale, politica ed economica delle zone ove le casse svolgono prevalentemente la propria attività.

È stato infine aggiunto un terzo comma che – al fine di arricchire gli elementi di giudizio sui quali si basa il parere delle Commissioni parlamentari previsto dalla legge n. 14 del 1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) – integra l'articolo 4 della medesima legge con l'aggiunta di un secondo comma. In particolare è previsto che per il rinnovo delle cariche di presidente e vice-presidente di un ente pubblico che esercita attività creditizia direttamente o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo anche indirette in enti creditizi costituiti

in forma di società per azioni, la richiesta di parere da parte del Governo deve essere corredata da una relazione sull'andamento gestionale dell'ente pubblico nel periodo durante il quale il mandato è stato espletato. Analoga relazione deve essere redatta nei casi di passaggio fra le cariche in questione nell'ambito del medesimo ente; la norma, inoltre, trova applicazione nei confronti di coloro che passano a ricoprire le medesime cariche in altri enti pubblici dello stesso genere sopra descritto.

Articolo 3. Il primo comma detta norme dirette a disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasferiti alle nuove società di cui all'articolo 1 nel rispetto dei diritti quesiti e mantenendo in vigore le disposizioni vigenti fino al rinnovo della contrattazione collettiva.

Con il secondo comma si salvaguardano i diritti già riconosciuti, in relazione alla natura pubblica degli enti di appartenenza, agli attuali dipendenti degli enti pubblici che, a seguito delle operazioni di ristrutturazione, passeranno alle dipendenze delle società per azioni di cui al comma 1 (es. iscrizione di avvocati e procuratori all'Albo speciale di cui alla legge professionale).

A fini di omogeneneità del regime previdenziale dei dipendenti bancari e per favorire la parità concorrenziale degli operatori, il terzo comma delega il Governo ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore del credito, norme volte ad iscrivere all'INPS i dipendenti degli enti pubblici creditizi esentati finora dall'Assicurazione Generale Obbligatoria. Le norme delegate dovranno: stabilire le modalità di iscrizione all'INPS, prevedendo in particolare la costituzione di una « gestione speciale », il cui equilibrio finanziario verrebbe garantito per quindici anni dagli enti creditizi pubblici interessati; prevedere la stipulazione di apposite convenzioni con l'INPS per far si che l'erogazione del trattamento pensionistico continui ad avvenire per il tramite degli enti creditizi; indicare procedure e modalità per la trasformazione in fondi integrativi degli attuali fondi pensione esentati dall'Assicurazione Generale Obbligatoria, garantendo sotto il profilo normativo ed economico un trattamento complessivo almeno pari a quello già usufruito; favorire la mobilità interaziendale anche per fronteggiare situazioni di crisi. A ciascun fondo integrativo verranno acquisiti i cespiti oggi di proprietà dei fondi trasformandi.

Gli emendamenti al testo originario si prefiggono in particolare di estendere l'obbligo di iscrizione all'INPS a tutti gli enti creditizi pubblici, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di riorganizzazione.

Articolo 4. Il primo comma dell'articolo 4 autorizza il versamento complessivo di 1.800 miliardi di lire agli Istituti di credito di diritto pubblico, suddividendone l'importo in cinque anni.

Il secondo comma delega il Governo ad emanare disposizioni per l'assegnazione delle somme di cui al primo comma, indicando i criteri di ripartizione delle stesse. Dette somme, da iscrivere in apposite riserve, vanno utilizzate per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1 con attribuzione delle corrispondenti azioni al Tesoro dello Stato.

Il terzo comma contiene infine le disposizioni per la copertura finanziaria.

Articolo 5. La delega al Governo per la disciplina di vigilanza sul gruppo creditizio contiene una esauriente indicazione dei princìpi e dei criteri direttivi che devono ispirare i decreti delegati.

La disciplina non si propone una regolamentazione di carattere generale dei gruppi societari, ma è specificamente rivolta a consentire l'adeguamento degli strumenti di controllo di vigilanza all'impresa bancaria articolata in gruppo. La norma si impernia su due cardini fondamentali: il riconoscimento che le distinte unità operative realizzano un unico disegno imprenditoriale; l'individuazione

della capogruppo quale referente, per l'intero gruppo, della vigilanza consolidata anche sul piano regolamentare.

In particolare la lettera *a)* delega al Governo l'individuazione degli elementi essenziali per l'identificazione del gruppo creditizio sulla base della natura dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e della presenza di un ente creditizio in posizione di controllante ovvero controllato. L'ambito di applicazione della disciplina risulta quindi definito da un insieme di soggetti che esercitano attività finanziaria o strumentale e sono legati da rapporti partecipativi di controllo. Il gruppo così individuato dev'essere caratterizzato da una prevalenza della componente bancaria che può sussistere indipendentemente dalla circostanza che sia la banca a capo del gruppo. Nell'ipotesi in cui la parte bancaria, rappresentata da uno o più enti, assuma la posizione di controllata, la qualificazione creditizia del gruppo viene subordinata alla circostanza che le banche del gruppo soddisfino nel loro insieme determinati requisiti dimensionali rapportati al sistema creditizio nazionale ovvero all'incidenza delle attività riferibili ai soggetti bancari sull'attivo complessivo del gruppo stesso.

La lettera *a)* affida inoltre alle norme delegate il compito di fissare le condizioni in presenza delle quali si presume l'esistenza di situazioni di controllo di fatto rilevanti al fine dell'appartenenza ad un gruppo creditizio.

Ai sensi della lettera *b)* le norme delegate dovranno prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito albo riservato ai gruppi creditizi e altre forme di pubblicità.

La lettera *c)* prevede che i decreti delegati definiscano criteri idonei a delimitare il perimetro del gruppo. A tal fine il dibattito svoltosi presso la Commissione Finanze, e, in particolare, l'audizione del Governatore della Banca d'Italia presso la Commissione stessa hanno fornito indicazioni sulle possibili conformazioni del gruppo, che vengono illustrate graficamente in allegato.

I decreti delegati dovranno inoltre fissare i criteri per l'individuazione della società capogruppo che dovrà essere un ente di natura creditizia o finanziaria e sarà sottoposta allo speciale controllo di vigilanza previsto per il gruppo creditizio. Andranno infine specificati i poteri di direzione, funzionali all'attuazione dei controlli di vigilanza, di cui la capogruppo stessa dovrà essere dotata.

La lettera *d)* demanda al Governo l'emanazione di decreti che individuino gli strumenti di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi atti a consentire la vigilanza consolidata sul gruppo. In particolare le norme delegate dovranno conferire alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere informazioni, di impartire – in base a direttive del CICR – istruzioni al gruppo o a sue componenti nonché di effettuare controlli ed ispezioni.

Ai medesimi fini di vigilanza dovrà essere indirizzata la disciplina delle situazioni di crisi del gruppo che dovrà assicurare il coordinamento delle procedure coattive di società od enti appartenenti ad un medesimo gruppo creditizio.

Con la lettera *e)*, infine, si demanda ai decreti delegati la determinazione dei requisiti di esperienza e onorabilità che devono possedere gli esponenti delle società finanziarie che compongono il gruppo.

Gli emendamenti apportati al testo originario del disegno di legge 3124 sono essenzialmente finalizzati a puntualizzare i criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato.

È stato inoltre aggiunto un secondo comma che estende al gruppo creditizio l'applicazione di alcune norme in materia di trasparenza degli assetti proprietari degli enti creditizi contenute nella legge 281 del 1985. Il medesimo comma disciplina il regime sanzionatorio del gruppo, prevedendo l'estensione ad esso delle più significative disposizioni già applicabili in materia agli enti creditizi.

Articolo 6. La norma individua i termini e le modalità per l'emanazione delle norme delegate che dovranno regolare le varie materie contemplate nel disegno di legge.

Rispetto al testo originario assume rilievo la previsione in base alla quale i decreti delegati relativi al trattamento previdenziale devono essere emanati su proposta congiunta dei Ministri del tesoro e del lavoro.

Articolo 7. L'articolo 7 reca le disposizioni fiscali volte ad agevolare le previste operazioni di ristrutturazione del sistema bancario.

In particolare il primo comma prevede, in materia di imposte indirette, agevolazioni fiscali per gli enti creditizi pubblici che effettuino le fusioni, trasformazioni e conferimenti di cui all'articolo 1.

Le agevolazioni sono poi estese dal quarto comma alle fusioni tra enti creditizi aventi natura societaria, autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive che il CICR è competente ad emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 nell'esercizio del generale potere di indirizzo politico-amministrativo che gli spetta nella sua veste di organo titolare dell'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio e di esercizio della funziona creditizia. Il quinto comma estende le medesime agevolazioni ai conferimenti effettuati da enti creditizi di natura societaria finalizzati alla costituzione di un gruppo creditizio.

Al fine di garantire la neutralità fiscale delle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi pubblici ai sensi dell'articolo 1, il secondo comma stabilisce che dette operazioni non costituiscono realizzo di plusvalenze per l'ente conferente. In particolare viene ritenuto irrilevante ai fini fiscali – fino a quando non sia stata realizzata o distribuita – l'eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute dal soggetto conferente e l'ultimo valore dei beni conferiti indicato in bilancio. La previsione che possa verificarsi tale differenza conferma che la norma non intende derogare alla disciplina civilistica sulla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (articolo 2343 del codice civile); è possibile perciò che il valore iscritto nel bilancio della società conferitaria sia superiore a quello indicato nell'ultimo bilancio della conferente. A quest'ultimo valore dovranno tuttavia commisurarsi le quote di ammortamento che la società per azioni conferitaria potrà effettuare in esenzione fiscale. È infatti previsto, sempre nel secondo comma, che la società conferitaria possa ammortizzare in esenzione fiscale solo le quote residue del costo originario dei beni conferiti. Il trattamento di indifferenza fiscale, oltre a riguardare il valore dei beni conferiti, deve ritenersi riferibile anche al regime temporale degli ammortamenti, che prosegue presso la nuova società esattamente come se gli stessi beni fossero rimasti presso la società originaria. L'ammortamento del valore di avviamento iscritto in bilancio non è ammesso in deduzione.

Il regime di neutralità fiscale, sancito nel secondo comma, viene esteso agli enti creditizi aventi natura societaria nell'ipotesi in cui le operazioni poste in essere siano preordinate alla realizzazione di strutture di gruppo (cfr. comma 5).

Per compensare le diseconomie derivanti dalle necessarie ristrutturazioni, il terzo comma prevede agevolazioni fiscali per le fusioni ed i conferimenti preordinati ad operazioni di concentrazione aziendale ove siano posti in essere da aziende ed istituti di credito che raccolgono risparmio a breve termine normalmente dotati di una organizzazione territoriale decentrata.

In particolare, alla banca risultante dalle operazioni di concentrazione è consentito di effettuare accantonamenti in esenzione fiscale rapportati alla dimensione degli enti che concorrono alla concentrazione stessa e destinabili nell'arco di cinque anni ad una speciale riserva.

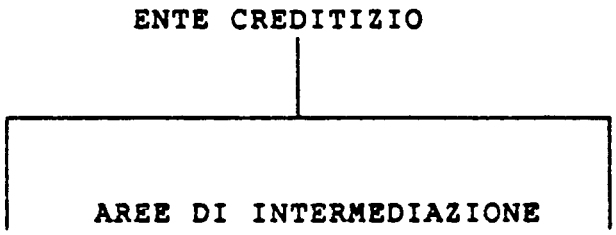
Il sesto comma stabilisce un termine finale per l'applicazione dello speciale regime fiscale previsto dall'articolo in esame.

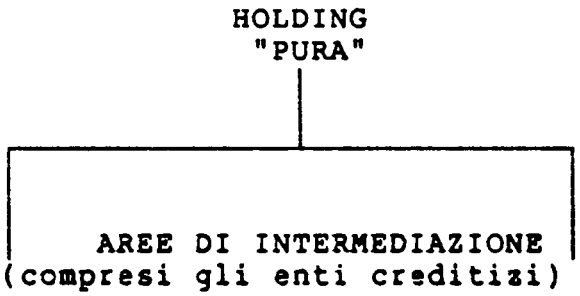
Le principali innovazioni al testo originario hanno lo scopo di estendere le norme fiscali agli enti creditizi aventi natura societaria e di precisare l'ammontare complessivo degli accantonamenti che le banche risultanti da operazioni di concentrazione possono effettuare in esenzione fiscale.

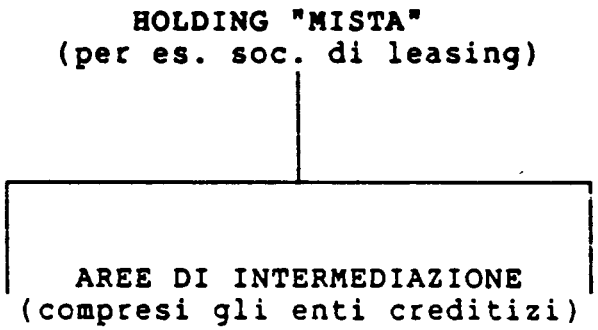
Raccomando pertanto all'Assemblea l'approvazione di questo importante provvedimento.

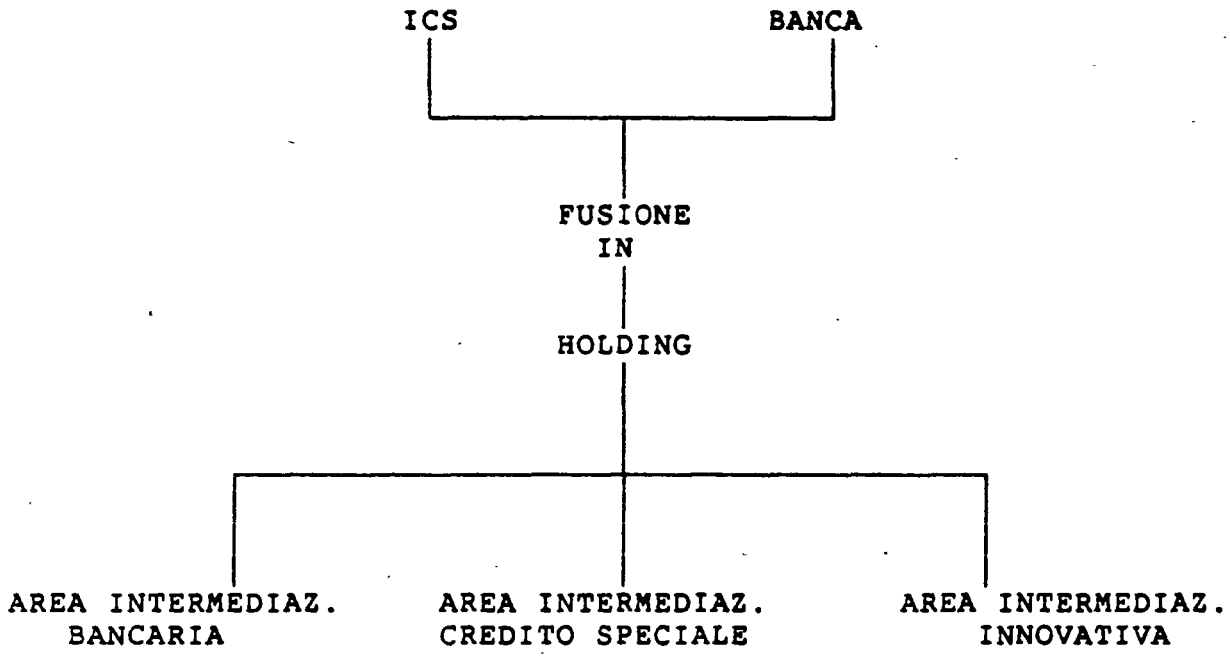
LUIGI GRILLO, *Relatore.*

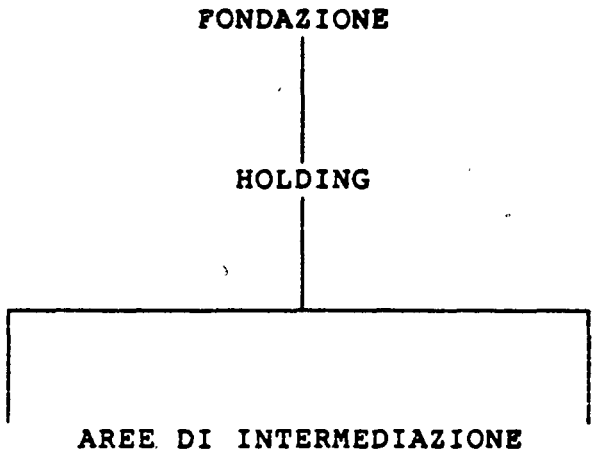
SCHEMA ALLEGATO ALLA RELAZIONE








ICS
BANCA
FUSIONE IN
HOLDING
AREA INTERMEDIAZ. BANCARIA
AREA INTERMEDIAZ. CREDITO SPECIALE
AREA INTERMEDIAZ. INNOVATIVA


FONDAZIONE
HOLDING
AREE DI INTERMEDIAZIONE

PARERE I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALLI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Rilevato che il provvedimento, introducendo norme di grande rilievo ai fini dell'assetto economico-finanziario del paese, investe la competenza primaria della Commisione bilancio, in quanto non concerne l'esercizio dell'attività creditizia ma definisce aspetti istituzionali del governo dell'economia e forme dell'intervento pubblico in un settore strategico;

Premesso inoltre che:

quanto all'articolo 3, comma 3, che delega al Governo l'emanazione di norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti nulla vi è da osservare perché la norma prescrive che l'iscrizione dei dipendenti all'assicurazione IVS non comporti oneri per l'INPS e che l'equilibrio finanziario della Sezione speciale sia garantito per i primi quindici anni a carico degli enti creditizi pubblici;

quanto all'articolo 4, che stanzia 1.800 miliardi in cinque anni a favore della ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, l'onere deve essere correttamente imputato ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale 1990-1992;

quanto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, le operazioni di conferimento e fusione degli istituti di diritto pubblico si realizzano solo in forza della neutralità fiscale della prima trasformazione in società per azioni e non determinano quindi un « lucro cessante » a danno del gettito tributario;

quanto all'articolo 7, comma 3, riferito alle sole aziende oggi non organizzate in Istituti di diritto pubblico, si possono stimare entrate minori a quelle che in assenza del provvedimento si sareb-

bero determinate in misura oggi non quantificabili e comunque ben inferiori a quelle che lo stesso provvedimento promuove in forza della certa ricapitalizzazione di una parte del sistema bancario per il rispetto dei *ratios* patrimoniali e grazie alla nuova ragione sociale di SpA, oltre che per la verosimile maggiore redditività conseguente alle concentrazioni e ai nuovi livelli di efficienza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 4:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « È autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto nel comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico »;

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « All'onere di lire 297 miliardi per l'anno 1990, lire 367 miliardi per l'anno 1991 e lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali e internazionali" »;

che, in ogni caso, si preveda nel testo con riferimento all'articolo 7, comma 3, che qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di neutralità finanziaria del provvedimento, il Governo riferisce, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e provvede nell'ambito della legge finanziaria, fermi i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468.

PARERE XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Premesso che, per quanto riguarda l'ambito di propria competenza, il provvedimento, all'articolo 3, conferisce delega al Governo per la disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti creditizi pubblici, esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo la loro iscrizione in una apposita gestione speciale presso l'INPS, disciplinata secondo le norme della predetta assicurazione e la trasformazione dei fondi di pensione degli enti creditizi in fondi integrativi utilizzando la consistenza patrimoniale esistente;

rilevato che la genericità ed incompletezza della formulazione dell'articolo non consentono di individuare i criteri ai quali dovranno ispirarsi i decreti delegati per il riconoscimento delle posizioni assicurative dei pensionati e degli attivi da iscrivere nella istituenda gestione speciale, né quelli per la sistemazione delle relative partite contabili; decreti sui quali deve essere previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

ritenuto non adeguato il periodo di garanzia di 15 anni in ordine all'equilibrio finanziario della gestione speciale da parte degli enti creditizi;

atteso che non risulta specificato chi dovrebbe sostenere il maggiore onere che graverebbe sulla gestione speciale per effetto dell'applicazione, in favore dei lavoratori e pensionati, della normativa eventualmente più favorevole dei singoli fondi di provenienza e che nessuna indicazione si rinviene circa la sorte patrimoniale dei fondi stessi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione:

1) che sia prevista nelle norme delegate l'abrogazione della normativa previdenziale riguardante i banchi meridionali (articolo 1 dell'allegato T. all'articolo 39 della legge 8 agosto 1985);

2) che venga prevista l'iscrizione nella gestione speciale anche del personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge e per il personale in quiescenza l'iscrizione nella gestione speciale si effettui, per la quota di pensione di pertinenza della gestione, secondo aliquote percentuali del trattamento pensionistico complessivo previste nell'assicurazione generale obbligatoria, che venga previsto un periodo di tempo più lungo rispetto ai 15 anni per la garanzia, da parte degli enti creditizi, dell'equilibrio finanzia-

rio della gestione speciale e che i fondi integrativi dei predetti enti assumano a proprio carico il valore attuale degli oneri per il riconoscimento del regime giuridico di miglior favore vigente nei fondi di provenienza, rispetto a quello della gestione speciale;

3) che sia previsto che le attività patrimoniali dei fondi esonerativi ed esclusivi restino acquisite ai rispettivi enti per garantire a proprio carico il riconoscimento del regime giuridico ed economico di miglior favore vigente nei fondi di provenienza;

4) che per la gestione del fondo vengano previsti un apposito comitato composto da rappresentanti dei lavoratori, delle banche, dell'INPS e del Governo e una disciplina per individuarne gli specifici compiti.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti di credito di diritto pubblico, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria, nonché gli istituti ed enti che esercitano il credito a medio e lungo termine aventi natura di enti pubblici, possono procedere a fusioni, trasformarsi in società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, o conferire l'azienda di credito o complessi relativi a rami di essa a società per azioni, costituite anche con atto unilaterale, aventi il medesimo oggetto, alle condizioni previste dalla presente legge.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere deliberate dai consigli di amministrazione, o dagli organi equipollenti comunque denominati, con la maggioranza di due terzi dei componenti, ovvero, se esistenti, dalle assemblee dei partecipanti a maggioranza assoluta, e devono essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione degli assetti strutturali del sistema creditizio.

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme occorrenti per

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Fusioni, trasformazioni e conferimenti).

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

ART. 2.

(Modalità di attuazione).

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Re-

la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 e regolarne gli effetti; in particolare:

a) per consentire alle società di cui all'articolo 1 di proseguire, anche in via provvisoria, nell'attività bancaria svolta dall'ente conferente;

b) per regolare la conversione dei titoli emessi dagli enti trasformati nelle azioni della società risultante dalla trasformazione, prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di partecipazione non di risparmio o di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio e ammettendo la possibilità di emettere azioni di risparmio in deroga all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Dovrà in ogni caso stabilirsi che i termini e le condizioni del concambio devono essere approvati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) per disciplinare il trattamento previdenziale dei dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1, attraverso l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; a tal fine le disposizioni delegate dovranno stabilire le relative procedure e modalità nonché prevedere trattamenti integrativi a salvaguardia delle disposizioni acquisite;

d) per disciplinare l'attività che dovrà essere svolta dagli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente di quelli che hanno conferito l'intera azienda di credito.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare norme dirette:

a) a definire gli elementi costitutivi del gruppo creditizio, i criteri per individuarne l'ambito ed i connessi limiti delle partecipazioni, nonché i poteri di direpubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo,

zione del capogruppo, con particolare riguardo al caso che un soggetto esercente attività bancaria, in posizione di controllante o di controllato, debba ritenersi determinante per l'esistenza del gruppo;

b) a realizzare la predisposizione, con riferimento al gruppo, degli opportuni strumenti di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi; a tal fine dovranno prevedersi la facoltà per la Banca d'Italia di richiedere informazioni, ed i relativi poteri di controllo e di ispezione, nonché la facoltà di impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, al suo frazionamento e all'adeguatezza patrimoniale; al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi del gruppo che consenta tra l'altro opportuni interventi sugli assetti strutturali del gruppo stesso, e specifiche norme volte a coordinare le procedure concorsuali di società appartenenti ad un medesimo gruppo bancario.

in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei ministri, con comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal me-

todo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 21 gennaio 1978, n. 14 è aggiunto in fine il seguente comma:

« La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati ».

ART. 3.

1. È autorizzata per il quinquennio 1988-1992 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1988, lire 367 miliardi nel 1989, lire 452 miliardi nel 1990, lire 502 miliardi nel 1991 e lire 182 miliardi nel 1992, per effettuare, in conformità a quanto previsto nel comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni alle

ART. 3.

(Rapporti di lavoro).

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pub-

quali, a norma dell'articolo 1, venga conferita l'azienda bancaria o un complesso di essa, ovvero per la sottoscrizione di quote ordinarie da emettere a seguito di deliberazione di aumento del capitale degli enti, nel caso in cui il Tesoro sia già titolare di quote; le azioni o le quote così sottoscritte sono attribuite al Tesoro dello Stato.

blici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi quindici anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo od esonerativo andrà garantito, sotto i profili normativo ed economico, un trattamento complessivo tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*.

ART. 4.

1. Le norme di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 4.

(Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico).

1. È autorizzata per il quinquennio 1989-1993 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1989, lire 367 miliardi nel 1990, lire 452 miliardi nel 1991, lire 502 miliardi nel 1992 e lire 182 miliardi nel 1993, per effettuare, in conformità a quanto previsto nel comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1989, pari a lire 297 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali ». All'onere di lire 367 miliardi per l'anno 1990, lire 452 miliardi per l'anno 1991 e lire 502 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul predetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Mini-

ART. 5.

1. Le società per azioni di cui all'articolo 1 succedono di diritto agli enti creditizi conferenti nei rapporti giuridici in atto.

2. Ai dipendenti delle società a cui gli istituti di credito di diritto pubblico abbiano conferito l'azienda bancaria continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale. Tali contratti non potranno contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto della costituzione della società o del conferimento dell'azienda bancaria alla società stessa.

stero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Vigilanza sul gruppo creditizio).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo,

che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114 e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera *d)*, e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine dovrà prevedersi la facoltà per la Banca d'Italia di: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggior rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986 n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera *c)* del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al

ART. 6.

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza del costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito risultanti da operazioni di fusione e di quelle destinatarie dei conferimenti effettuati a gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono resi applicabili gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6.

(Emanazione delle norme delegate).

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

norma dell'articolo 1, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati entro il limite massimo dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 297 miliardi per l'anno 1988, lire 367 miliardi per l'anno 1989 e lire 452 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a Banche e fondi nazionali ed internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Norme fiscali).

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni rice-

vuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento: Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquen-

nio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.